

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale:

“TEP ENERGY SOLUTION – Società a responsabilità limitata”

Articolo 2 – Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- servizi energetici integrati, ossia la pianificazione, la programmazione, la progettazione, l’attuazione, la messa a disposizione, la fornitura e il noleggio a terzi di iniziative, interventi, servizi, impianti, per l’uso razionale delle risorse energetiche per la produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate e per l’efficientamento degli usi di energia, compresa l’attività di ottimizzazione e compressione dei consumi energetici a livello di distribuzione, di uso finale, di gestione e controllo. A titolo esemplificativo, rientra nell’oggetto sociale l’attività nel campo della ricerca, studio, formazione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle fonti energetiche.
- Studi di fattibilità, progettazione, realizzazione, fornitura, noleggio, installazione, commercializzazione, manutenzione e gestione in proprio o per conto di terzi di impianti per la produzione e la distribuzione di energia da qualsiasi fonte prodotta.
- Studi di fattibilità, audit e diagnosi energetiche in materia di efficienza energetica e interventi di riqualificazione edilizia e impiantistica in ambito civile commerciale e industriale per aziende ed enti pubblici o privati e la relativa progettazione di tali interventi
- Servizi e consulenza in materia di efficienza e risparmio energetico e in materia di certificati bianchi (cd. titoli di efficienza energetica), certificati verdi, *emission trading*, e altri certificati di emissione di CO2 e assimilati compresa attività diretta all’ottenimento e/o acquisto di certificati ambientali e relativa commercializzazione sui mercati regolamentati e piattaforma di scambio bilaterale.
- Servizi e consulenza in materia di *global service* e *facility management*.

14

- Servizi di ricerca, sviluppo sperimentale e precompetitivo, servizi di consulenza e formazione nel campo energetico, delle scienze naturali e agrarie, dell'ingegneria, dell'informatica, della geologia, dell'architettura e dell'economia.
- Servizi di ingegneria integrata relativa a impianti, beni e strutture; ingegnerizzazione di tecnologie ambientali, energetiche, ecologiche, industriali ed informatiche.
- Servizi di assistenza e/o consulenze tecniche progettuali, organizzative e finanziarie; elaborazioni elettroniche contabili, studi di fattibilità, ricerche di mercato; archiviazione di dati e documenti di qualsiasi genere anche mediante l'uso di attrezzature elettroniche; servizi di organizzazione di seminari, convegni ed eventi in genere.
- L'esercizio in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi i sistemi logistici integrati e la conservazione del patrimonio ambientale, perseguendo la riduzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico e la conseguente ricerca ed approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo, anche mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e convegni. La società, per il perseguimento di tale scopo, si prefigge in particolare di operare prevalentemente in veste di E.S.Co. (Energy Service Company - Società di servizi energetici), secondo il disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera v) dell'Allegato A della Delibera 103/03 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il disposto dell'articolo 2 comma 1, lettera i) del D.Lgs 115/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La società potrà altresì: operare attraverso il meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT) come previsto dal D.Lgs 115/2008 al fine di ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti; realizzare impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle energie rinnovabili e in cogenerazione e rigenerazione; realizzare corsi di formazione specialistici per la creazione e la formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico; la società potrà altresì operare nel mercato elettrico italiano per la gestione delle attività connesse ai Titoli di Efficienza Energetica (TEE - Certificati Bianchi) e Certificati derivanti dalla normativa sull'Emission Trading System.
- Lo svolgimento in Italia ed all'estero, per conto proprio e di terzi, direttamente ed indirettamente, ma esclusivamente nei limiti consentiti dalla legge delle seguenti attività:

- (i) analisi, studi, ricerche ed elaborazioni inerenti la pianificazione economica e territoriale; valutazione tecnica ed economica di progetti, programmi di sviluppo ed investimento; prove tecniche fisico-chimiche su materiali; costruzione e vendita, anche in via sperimentale, di macchine, impianti, attrezzature ed in genere di unità e componenti, materiali ed immateriali (disegni, progetti, brevetti, know-how) sia mobili che immobili, per ogni settore commerciale, industriale, agricolo e civile; ricerche geotecniche e di meccanica delle terre; ricerche di programmazione ed organizzazione economiche, progettazione industriale integrale e complessa nel campo dell'assetto territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria civile; studi e progetti di fattibilità con conseguente attuazione, anche tramite accordi con altre società, organizzazioni o enti nazionali od internazionali, di iniziative di sviluppo imprenditoriale e sociale; attività di ricerca e sviluppo tecnologico mirata all'innovazione di prodotto e di processo produttivo; progettazione e coordinamento della sicurezza nelle attività sopra indicate. Dette attività, con particolare riferimento allo studio e progettazione, laddove previsto dalla normativa vigente, potranno essere esercitate esclusivamente a mezzo di professionisti, regolarmente iscritti ad albi professionali, ai quali la società fornirà i necessari supporti operativi ed organizzativi, il tutto in ottemperanza ed armonia con gli artt. 2229 e 2232 del codice civile;
- (ii) l'assunzione di lavori completi per lo sviluppo e la soluzione di problemi ecologici; lo studio, la costruzione, la compravendita di impianti, tecnologie e materiali per la raccolta, il recupero, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento di acque e di liquidi, di rifiuti o sottoprodotti di origine urbana, industriale, agricola e di altre provenienze e tipologie; la gestione dei suddetti impianti in conto proprio o per conto terzi, nonché tutte le attività connesse e connaturate quali le operazioni di ammasso temporaneo, analisi, trasporto, stoccaggio, recupero, riciclaggio, trattamento, depurazione, rigenerazione e smaltimento in genere di ogni rifiuto o scarto comunque prodotto, il recupero di materiali ferrosi e non ferrosi, la cernita e la vendita degli stessi;
- (iii) l'attività di formazione mirata a tutti i settori connessi alle attività di cui ai punti precedenti. Tale attività potrà essere svolta sia presso le sedi proprie che presso le sedi dei clienti e potrà essere svolta direttamente o avvalendosi di esperti o società terze.

- Lo svolgimento in Italia ed all'estero, per conto proprio e di terzi, direttamente ed indirettamente, dell'attività di impiantistica relativa a:
 - (i) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
 - (ii) impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
 - (iii) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - (iv) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 - (v) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 - (vi) impianti di protezione antincendio.
- L'acquisto e la vendita di biomasse italiane e/o estere.

La Società potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- (i) La prestazione di servizi e/o l'implementazione di misure o soluzioni volte ad ottimizzare e razionalizzare la gestione del fabbisogno energetico dei clienti finali nell'ottica della riduzione dei costi connessi e/o dello sfruttamento di connesse opportunità di ricavi, ivi inclusa l'offerta di servizi di flessibilità;
- (ii) L'approvvigionamento e la vendita, anche mediante importazione e/o esportazione, di energia elettrica, gas ed altre energie tramite autonomi contratti di fornitura;
- (iii) La progettazione, lo sviluppo, la promozione, la realizzazione, l'installazione, la gestione e la telegestione, la manutenzione e l'esercizio, sia in Italia che all'estero, di impianti di energia a fonti rinnovabili ed alternative (inclusi tutti gli atti idonei alla costruzione e gestione di centrali per la cogenerazione di energia elettrica e termina);
- (iv) Attività di promozione e sviluppo del mercato nei settori dell'energia e del gas naturale;
- (v) La promozione dei servizi di cui alle precedenti lettere, anche mediante il finanziamento diretto e/o il reperimento da terzi dei fondi necessari all'implementazione dei suddetti servizi, misure e soluzioni;

14

- (vi) L'esecuzione di lavori per la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione da realizzare all'esterno degli edifici;
- (vii) L'assunzione di appalti e concessioni, anche nella qualità di promotore e assuntore generale di lavori, di servizi e di forniture pubbliche, di pubblico interesse o privato;
- (viii) La gestione, anche a titolo di corrispettivo per le opere e prestazioni realizzate, delle opere assunte in appalto o in concessione;
- (ix) L'assunzione diretta in regime di concessione o in ogni altra forma le opere e i servizi di cui ai precedenti punti;
- (x) Il concorso ad appalti sia pubblici che privati relativi alla gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione e connessi interventi di efficientamento energetico, direttamente o in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o nell'ambito di costituendi consorzi stabili e comunque in tutte le modalità previste dalla legislazione vigente;
- (xi) La progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di cui alle gara aggiudicate; la gestione dei servizi di cui alle gara aggiudicate;
- (xii) La progettazione, realizzazione, manutenzione e la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, votiva, industriale e d'interni dei Comuni, Province, soggetti titolari di concessioni autostradali, aeroportuali o similari, Regionali, azienda e/o enti dalle stesse costituite o partecipate private, di grandi complessi industriali o residenziali, inclusi l'arredo urbano;
- (xiii) La progettazione, la realizzazione, la manutenzione, commercializzazione e gestione di reti di segnalazioni luminose ed illuminazione semaforica e la gestione ed il controllo del traffico urbano, interurbano ed informativi, di impianti per trasmissione dati wireless, siano essi in forma aperta o chiusa o per conto terzi;
- (xiv) La progettazione, la realizzazione, la manutenzione, commercializzazione e gestione di impianti di illuminazione ed aerazione di gallerie, la esecuzione di studi e lavori associati alla valorizzazione tramite illuminazione di luoghi pubblici monumenti e l'esecuzione di interventi di messa a norma, compresa la fornitura, posa in opera e quanto altro necessario a condurre la gestione dei suddetti impianti;

- (xv) La prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato alle attività di cui ai precedenti punti, compresa la prestazione di servizi di consulenza e assistenza, a mezzo di soggetti professionalmente qualificati;
- (xvi) Lo svolgimento di attività in settori complementari ed accessori, ausiliari ed affini a quelli elencati ai precedenti paragrafi, nonché l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società, imprese, consorzi ed enti di qualsiasi tipo, italiani e stranieri, svolgenti le attività medesime;
- (xvii) Il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate, inclusa la prestazione in favore di queste società di servizi di varia natura e scopo, compresa la facoltà di compiere operazioni di acquisto, vendita e permuta di tali partecipazioni, nonché compiere operazioni finanziarie al servizio delle partecipate, escluse in ogni caso le attività di raccolta del pubblico risparmio ed ogni altra attività finanziaria riservata

Il tutto nei limiti di legge e ferme le autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge.

La società opera nei confronti di persone fisiche e giuridiche in genere, sia pubbliche che private.

La società, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal D. Lgs. 385/93 e dal D. Lgs. 58/98, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili, quali attività strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.

A tal fine e con i predetti limiti:

a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari;

b) può concedere fidejussioni, prestare avvalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

Ove la società intendesse effettuare la raccolta del risparmio presso soci e/o dipendenti, ciò dovrà avvenire in conformità della delibera CICR 19 luglio 2005, n. 1058 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2005), in relazione all'art. 11 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, salve le eventuali disposizioni integrative e modificative

Viene espressamente esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico, ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano dell'iscrizione in Albi Professionali.

14

Articolo 3 – Sede

La società ha sede legale in Roma.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Articolo 4 – Durata

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 5 – Domicilio e recapito dei soci

Il domicilio dei soci, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dalla documentazione pubblicata nel Registro delle Imprese o che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – QUOTE -TITOLI DI DEBITO – VERSAMENTI

Articolo 6 – Capitale

Il capitale sociale è di euro 1.000.000 suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi. Nell'ipotesi di cui all'art. 2465, secondo comma, c.c., non è richiesta l'autorizzazione dei soci a norma dell'art. 2479 c.c.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

M

Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni.

Articolo 7 – Trasferimento delle Quote

Le quote sono liberamente trasferibili tra soci.

Nel caso un socio intendesse trasferire a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota, sotto qualsiasi forma, ad un terzo non socio, agli altri soci spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni.

A tal fine il socio che intende procedere al trasferimento dovrà darne preventivamente comunicazione a tutti gli altri soci, precisando il nominativo del terzo acquirente (o dei terzi acquirenti), il prezzo e le condizioni della cessione. Tale comunicazione deve essere data mediante raccomandata A.R. inviata all'indirizzo di tutti gli altri soci, quale risultante dal Registro delle Imprese.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli altri soci possono dichiarare all'alienante, mediante lettera raccomandata A.R. recapitata al suo indirizzo, quale risultante dal Registro delle Imprese, la loro decisione di rendersi acquirenti delle quote poste in vendita, precisando l'importo delle quote che intendono acquistare.

Nel caso di mancato tempestivo esercizio della prelazione da parte degli altri soci, il socio alienante sarà libero di perfezionare il trasferimento con l'acquirente indicato, purché al prezzo ed alle condizioni comunicate agli altri soci ed entro i successivi tre mesi.

Nel caso di valido esercizio della prelazione, il perfezionamento del trasferimento dovrà avvenire entro i successivi venti giorni.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento sotto qualsiasi forma, a titolo oneroso, a terzi non soci, di diritti di opzione. In tal caso, tuttavia, il termine di venti giorni di cui al comma precedente si riduce a dieci giorni.

Il presente articolo non si applica nel caso di trasferimento da parte di società fiduciarie ai propri iniziali mandanti di quote che risultino intestate alle predette società.

M

Articolo 8 – Titoli di debito

La società, con delibera dei soci in forma assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 9 – Versamenti dei soci

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell'art. 2467 c.c. e delle norme *pro tempore* vigenti in materia di raccolta del risparmio tra soci, finanziamenti fruttiferi e non.

Titolo III

DECISIONI DEI SOCI – ASSEMBLEA

Articolo 10 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate, secondo quanto previsto nell'art. 11, con deliberazione assembleare ovvero non in forma assembleare.

Le decisioni dei soci, in forma assembleare e non, sono assunte con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Articolo 11 – Modalità delle decisioni dei soci

Devono essere assunte in forma assembleare:

- le decisioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo ivi comprese fusioni e scissioni (salvo, nei casi consentiti, la competenza del Consiglio nelle ipotesi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c., quali richiamati anche dall'art. 2506 ter c.c. e 2481 c.c.);
- le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate;

14

- le decisioni in merito allo scioglimento anticipato della società, alla nomina o revoca dei liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri;
ogni altra determinazione di competenza dei soci riservata in via inderogabile dalla legge o dal presente statuto all'assemblea, ovvero ogni altra determinazione per la quale uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale richiedano la forma assembleare. La convocazione da parte dell'organo amministrativo dell'assemblea fa piena prova della richiesta della forma assembleare.

Articolo 12 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e da quei consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio con lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio o recapito dei soci, amministratori e, se nominato, al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale, non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate in tal modo, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, ove nominato, siano presenti o comunque informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 13 – Intervento in assemblea

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la loro qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.

Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società.

L'intervento in assemblea può avvenire tramite collegamento audio/televisivo nel rispetto dei principi dell'art. 18, terzo comma, del presente statuto.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

14

Articolo 14 – Presidenza dell'assemblea e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza o impedimento, da una persona eletta dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

Articolo 15 – Decisioni dei soci in forma non assembleare

Le decisioni riservate ai soci che in forza di quanto previsto nell'art. 11 del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare, sono assunte, ad iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante sottoscrizione da parte dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il termine assegnato per l'espressione del consenso, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato.

La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel libro delle decisioni dei soci tenuto ai sensi di legge.

La procedura di cui al presente articolo non è soggetta a particolari vincoli purché siano assicurati a ciascun socio parità informativa ed il diritto di partecipare alla decisione, e ne sia data comunicazione a tutti gli amministratori e al/ai Sindaco Unico/Sindaci, se nominato/i.

La decisione è adottata quando pervenga e consti nel termine previsto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti i soci, amministratori e al/ai Sindaco Unico/Sindaci, se nominato/i.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 – Composizione dell'organo amministrativo. Nomina e sostituzione degli amministratori

La gestione della società è affidata a un numero variabile da 3 a 15 amministratori secondo le determinazioni assunte all'atto della decisione di nomina dei soci.

Gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, salvo che all'atto della nomina o successivamente i soci stabiliscano, fermo comunque quanto previsto dall'art. 19 del

14

presente statuto, con decisione sempre revocabile, che l'amministrazione e la rappresentanza sociale sia affidata singolarmente agli amministratori, in via disgiunta o congiunta, ovvero con le altre modalità previste all'atto della nomina stessa.

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 c.c., ma non a quelle previste dall'art. 2390 c.c.. Gli Amministratori devono rispettare a pena di decadenza, le prescrizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 e all'art. 2, comma 2, lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 e successive modifiche. Per decisione dei soci, anche in corso di mandato, può essere variato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Qualora vengano meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per la società per azioni in quanto applicabili, fermo quanto previsto dal presente statuto in materia di decisioni dei soci. L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina.

Se nel corso dell'esercizio per dimissioni o altre cause vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono chiedere ai soci la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 – Poteri dell'organo amministrativo

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in via esclusiva all'assemblea o comunque alla decisione dei soci.

Gli amministratori possono deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione nelle ipotesi degli artt. 2505 e 2505 *bis* c.c., quali richiamati anche dall'art. 2506 *ter* c.c.

14

Possono, inoltre, nominare direttori anche generali nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 18 – Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità con lettera raccomandata, con telefax, ovvero a mezzo posta elettronica, che deve pervenire almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche per via telefonica, con un preavviso di almeno un giorno. Il Presidente ha l'obbligo di procedere alla tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, quando ne faccia richiesta scritta almeno il venti per cento dei Consiglieri in carica o l'organo di controllo, se nominato.

La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, luogo e ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati; verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Su iniziativa del Presidente da comunicare, ove istituito, con la relativa documentazione anche all'organo di controllo, se nominato, le decisioni del Consiglio possono essere prese altresì, ai sensi dell'art. 2475 c.c., mediante sottoscrizione da parte degli amministratori anche in luoghi e tempi diversi di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro delle decisioni degli amministratori tenuto ai sensi di legge.

Tutti gli amministratori devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale che deve concludersi entro il termine volta a volta stabilito dal Presidente. La decisione è adottata quando pervenga e consti entro il termine previsto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il consenso della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato.

14

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, le delibere di fusione o scissione di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter c.c., nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ. sono in ogni caso attribuite, anche nell'ipotesi in cui i soci si siano valse della facoltà di cui al precedente art. 16, secondo comma, alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di delega, ferma peraltro sempre la possibilità che la riunione si svolga in audio o teleconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo gli amministratori che si astengono per conflitto di interessi.

Articolo 19 – Amministratore Unico

Per decisione dei soci la gestione della società può essere affidata ad un Amministratore Unico. All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri dal presente statuto attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente. L'Amministratore Unico deve rispettare a pena di decadenza, le prescrizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 e all'art. 2, comma 2, lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 e successive modifiche.

Articolo 20 – Presidenza e delega poteri

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano provveduto i soci, nomina tra i suoi componenti un Presidente e può nominare uno o due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti dell'art. 2381 c.c. in quanto applicabile e di statuto proprie funzioni al Presidente e ad uno o più dei suoi membri.

Articolo 21 – Rappresentanza sociale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite, ai Consiglieri Delegati spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o, nel caso in cui siano stati nominati più Vice Presidenti, a ciascuno di essi disgiuntamente; per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

14

Titolo V

SINDACO UNICO - COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22 – Sindaco Unico. Collegio sindacale. Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge, o quando ne ravvisino comunque l'opportunità, i soci nominano un organo di controllo con funzioni di controllo di gestione e di revisione legale dei conti.

L'organo di controllo può consistere, secondo quanto deciso di volta in volta dai soci, in un Sindaco Unico iscritto nel registro dei revisori legali, in una società di revisione pure iscritta nell'apposito registro, in un Collegio Sindacale formato da tre sindaci effettivi e due supplenti. I soci di volta in volta possono anche decidere di affidare la funzione di revisore legale dei conti ad un soggetto – revisore legale o società di revisione iscritti nel relativo registro - diverso dall'organo di controllo. Quest'ultimo, in tale caso, svolge solo la funzione di controllo di gestione.

In tutti i casi di nomina di un organo di controllo si applicano, anche per quanto concerne durata, competenze, e poteri, le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. I componenti dell'organo di controllo devono rispettare a pena di decadenza, le prescrizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 e all'art. 2, comma 2, lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 e successive modifiche.

Nel caso di nomina di un collegio sindacale, le relative riunioni possono anche tenersi in audio e video conferenza secondo i principi previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Articolo 23 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24 – Bilancio. Destinazione degli utili

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio a norma di legge.

Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari condizioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c.

14

Gli utili netti annuali, dedotta la quota di legge destinata a riserva legale, sono distribuiti tra i soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, salvo diversa determinazione dei soci.

Titolo VII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 25 – Scioglimento e liquidazione

L'assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Titolo VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 26 – Clausola compromissoria

Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su istanza della parte più diligente; quanto sopra nelle sole ipotesi di materie arbitrabili ai sensi di legge.

Titolo IX

NORME DI RINVIO

Articolo 27 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

14